



Comune di Sant'Ippolito

Provincia di Pesaro Urbino

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2026

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Normativa di riferimento	45	Inumazioni e tumulazioni - Oneri Cremazioni
2	Oggetto del regolamento	46	Cremazioni
3	Responsabilità del Comune	47	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, e alla destinazione delle ceneri
4	Competenze	48	Divieto di cremazione
5	Cautele	49	Destinazione delle ceneri
	CAPO II - CIMITERI	50	Dispersione delle ceneri
6	Piano cimiteriale	51	Affidamento dell'urna per la conservazione
7	Costruzione cimiteri	52	Caratteristiche dell'urna
8	Fascia di rispetto		CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
9	Camera mortuaria	53	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa
10	Aree e fosse per inumazione	54	Norme comuni
11	Loculi per tumulazione	55	Esumazione ordinarie
12	Sale per il commiato	56	Esumazioni straordinarie
	CAPO III - SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI	57	Estumulazione ordinarie
13	Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici	58	Estumulazione straordinarie
14	Informazioni ai cittadini	59	Raccolta delle ossa
15	Servizi gratuiti e a pagamento	60	Verbale delle operazioni
	CAPO IV - FERETRI	61	Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
16	Deposizione della salma nel feretro	62	Disponibilità dei materiali
17	Verifica e chiusura feretri	63	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri
18	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti		CAPO IX - CONCESSIONI
19	Piastrina di riconoscimento	64	Sepulture private
	CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI	65	Durata delle concessioni
20	Disciplina del trasporto dei cadaveri	66	Modalità di concessione
21	Modalità del trasporto e percorso	67	Uso delle sepolture private
22	Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività	68	Manutenzione
23	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	69	Costruzione dell'opera - Termini
24	Trasporti all'estero o dall'estero	70	Subentro
25	Trasporto di ceneri e resti	71	Rinuncia a concessione di sepoltura individuale - Retrocessione
26	Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici	72	Rinuncia a concessione di aree e manufatti
27	Trapianto terapeutico	73	Revoca
28	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	74	Decadenza
	CAPO VI - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	75	Estinzione
29	Elenco dei cimiteri		CAPO X - LAMPADE VOTIVE
30	Disposizioni generali Vigilanza	76	Campo di applicazione
31	Ricevimento dei cadaveri	77	Modalità di fornitura del servizio
32	Obblighi del gestore	78	Tariffe
33	Sepoltura nei giorni festivi	79	Modalità di pagamento del canone
34	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico	80	Decorrenza dell'utenza
35	Divieti di ingresso nei cimiteri	81	Richiesta di utenza
36	Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri	82	Variazioni dell'utenza
37	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	83	Trasferimento di salma
38	Funerali civili	84	Sospensione temporanea del servizio
39	Epigrafi - Cippo	85	Divieti
40	Fiori e piante ornamentali		CAPO XI - NORME FINALI
41	Materiali ornamentali	86	Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
	CAPO VII - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI	87	Abrogazione di precedenti disposizioni - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
42	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	88	Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
43	Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione	89	Pubblicità del regolamento
44	Inumazioni e tumulazioni - Termini	90	Rinvio dinamico
		91	Vigilanza - Sanzioni
		92	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Normativa di riferimento

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- Legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge Regionale – Marche – 1° febbraio 2005, n. 3, recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- Regolamento Regionale – Marche – 9 febbraio 2009, n. 3, recante "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3";

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e della disciplina regionale di riferimento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, connessi con la cessazione della vita dei cittadini e dunque i servizi e trasporti funebri e cimiteriali, le attività di polizia mortuaria nonché la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono integrate con le eventuali modifiche che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.

Art. 3 - Responsabilità del Comune

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia direttamente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
3. I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.
4. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente struttura territoriale dell'Azienda Sanitaria Territoriale (A.S.T.).

Art. 5 - Cautele

1. Chiunque richieda uno dei servizi contemplati dal presente regolamento s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti senza oneri a carico del Comune o non sia intervenuta una sentenza definitiva passata in giudicato o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

CAPO II CIMITERI

Art. 6 - Piano cimiteriale

1. Il piano cimiteriale sarà predisposto nel rispetto degli artt. 54 e ss. del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e della normativa regionale vigente.
2. Il piano cimiteriale è approvato dal Comune di Sant'Ippolito, sentiti gli Enti competenti in materia.
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dal piano cimiteriale, sono recepite dallo strumento urbanistico del Comune di Sant'Ippolito.

Art. 7 - Costruzione cimiteri

1. I nuovi cimiteri saranno collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato, non si applica tale distanza per i cimiteri già esistenti.
2. Nei casi di reale necessità, in deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune di Sant'Ippolito può approvare, sentita l'AST o altro Ente competente, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati.

Art. 8 - Fascia di rispetto

1. Nella fascia di rispetto di cui al precedente articolo 7 è consentita la sola attività edilizia riconducibile alla manutenzione ordinaria di edifici esistenti.
2. L'attività edilizia riconducibile alla manutenzione straordinaria potrà essere assentita solo su conforme parere dell'AST e/o altro Ente competente in materia.

Art. 9 - Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve essere munito di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. La camera deve possedere i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 o da altra normativa nazionale o regionale vigente in materia.

Art. 10 - Aree e fosse per inumazione

1. Le aree per inumazione sono divise in riquadri. I vialetti fra le fosse devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 50 centimetri che separano le singole fosse destinate all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità non inferiore a 150 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di almeno 220 centimetri e la larghezza di almeno 80 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
3. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini fino a 10 anni di età hanno una profondità di almeno 200 centimetri. Nella parte più profonda hanno una lunghezza di 150 centimetri e la larghezza di 50 centimetri e distano l'una dall'altra almeno 50 centimetri per ogni lato.
4. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misura adeguata alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 50 centimetri per ogni lato.
5. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione, senza l'obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di 70 centimetri.
6. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 11 - Loculi per tumulazione

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una sola cassa.

3. Nei loculi, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 12 - Sale per il commiato

1. Il Comune di Sant'Ippolito può promuovere la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali possono tenersi riti per il commiato e possono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazione di alcun tipo, in ordine all'accesso.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati e devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubblico e private accreditate.
4. L'autorizzazione all'apertura è rilasciata dal Comune di Sant'Ippolito, previo parere favorevole dell'AST. Con l'autorizzazione all'apertura è approvato anche il regolamento interno di funzionamento.
5. Le sale di commiato sono dotate di servizi igienici adeguati.
6. Il Comune stabilisce il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 12/2005.

CAPO III

SERVIZI CIMITERIALI E NECROSCOPICI

Art. 13 - Gestione dei servizi cimiteriali e necroscopici

1. Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali e obitoriali secondo le disposizioni normative vigenti in materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.
2. L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate non possono, in ogni caso, essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, le attività funebri previste dall'art. 7 della legge regionale n. 3/2005.
4. Il Comune garantisce nei cimiteri il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.

Art. 14 - Informazioni ai cittadini

1. Il competente ufficio favorirà l'accesso a tutte le informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi funerari pubblici o privati, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste nel territorio comunale.

Art. 15 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, o specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi inoltre:
 - a) servizio funebre (fornitura della cassa e disbrigo delle pratiche inerenti al servizio) dei cadaveri di defunti residenti nel Comune di Sant'Ippolito, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - b) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti e residenti nel comune;
 - c) l'inumazione dei cadaveri di defunti residenti nel Sant'Ippolito, indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - d) l'esumazione ed estumulazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, per i resti mortali o i resti ossei di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;
 - e) i trasporti di cadaveri di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, in modo da garantire comunque il decoro.
 - f) i servizi di cui ai punti precedenti si applicano anche ai cadaveri di defunti non iscritti all'anagrafe nazionale della popolazione residente o ai cadaveri non identificati, deceduti nel Comune di Sant'Ippolito.
3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai Servizi Sociali del Comune.
4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro 30 (trenta) giorni dal decesso.
5. Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché delle altre disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado.
6. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, l'eventuale servizio funebre fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.
7. Tutti gli altri servizi cimiteriali, anche oggetto del presente Regolamento, sono servizi pubblici onerosi e come tali soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dalla Giunta del Comune di Sant'Ippolito.

CAPO IV FERETRI

Art. 16 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 18.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.T. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 17 - Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto di cadavere, in qualità di incaricato di pubblico servizio, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo 18.
2. In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere e quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento Regionale n. 3/2009.

Articolo 18 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.T. o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
4. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 17.
5. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
6. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.T., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
8. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
10. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno

della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Articolo 19 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 - Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali vigenti.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 18.
3. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Articolo 21 - Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione, dall'obitorio o sala del commiato, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
3. Il competente organo dell'A.S.T. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 22 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.T. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 9, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.T. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o da suo delegato con provvedimento a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
5. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.

Articolo 24 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria o suo delegato, come previsto dall'art. 5, comma 6 della L.R. n. 3/2005.

Articolo 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o da suo delegato.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 26 - Caso di morte in abitazioni inadatte o in luoghi pubblici

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazione inadatta per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, con oneri a loro carico, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o l'abitazione propria o dei familiari o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato, siti anche in altro Comune. In tale ultimo caso il trasporto è preventivamente comunicato al Comune in cui è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
4. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti la salma è posta in contenitori impermeabili non sigillati, in condizione che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia di pregiudizio per la salute pubblica.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 27 - Trapianto terapeutico

1. Per il prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico si applicano le leggi 29 dicembre 1993, n. 578, recante: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte.", e 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
2. Per il prelievo della cornea a scopo terapeutico presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'AST.
3. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere a scopo di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficio dello stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso dell'istituto ricevente.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 28 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Responsabile del servizio, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne dà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.
2. L'addetto al trasporto, sia esso dipendente comunale o di impresa incaricata è il responsabile della verifica del feretro, in quanto incaricato di "Pubblico Servizio".

CAPO VI

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 29 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Sant'Ippolito Capoluogo;
 - Cimitero di Sorbolongo.

Articolo 30 - Disposizioni generali Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 9, comma 7 della L.R. n. 3/2005.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.T. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 31 - Ricevimento dei cadaveri

1. Il Comune di Sant'Ippolito è tenuto a garantire la sepoltura nei cimiteri comunali:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) ai nati morti e prodotti del concepimento il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio del Comune di Sant'Ippolito;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Il Comune di Sant'Ippolito può altresì ricevere nei cimiteri comunali su richiesta motivata di un parente:
 - a) I cadaveri, le ossa, i resti mortali, e le ceneri derivanti da cadaveri di persone non residenti nel comune e non morte nel comune purché:
 - delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - abbiano parenti sepolti nel cimitero del comune di Sant'Ippolito entro il primo grado di parentela in linea retta o entro il secondo grado di parentela in linea collaterale (fratelli/sorelle), coniuge o unito civilmente;
 - b) le spoglie mortali delle persone che a prescindere dalla nascita o residenza in vita nel territorio del Comune di Sant'Ippolito, abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti delle singole comunità, o per particolari ed eccezionali casi, previa deliberazione della giunta del comune di Sant'Ippolito.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Ai casi di cui al succitato comma 2, gli interessati ai seppellimenti di cui sopra, fanno apposita e documentata domanda al responsabile del servizio, il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti che viene stabilita, con proprie modalità e criteri, da parte del Comune di Sant'Ippolito.

Art. 32 - Obblighi del gestore

1. Il Comune di Sant'Ippolito, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero.
2. La gestione e la manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati; qualora il gestore svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria.

3. Il gestore del cimitero deve acquisire e conservare le autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento di ogni cadavere, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e ossa ricevuti, nonché procedere all'iscrizione cronologica degli stessi in apposito registro, anche di natura informatica.

Art. 33 - Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture. Per gravi e/o comprovati motivi il Responsabile del servizio le autorizza.
2. Qualora i giorni festivi siano in numero pari a due (quindi consecutivi), il Responsabile del servizio autorizza la sepoltura in uno dei due giorni di festa.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi sono presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 34 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

1. Gli orari di apertura al pubblico vengono stabiliti dal Comune di Sant'Ippolito.
2. Il Sindaco o il Responsabile del servizio, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposito provvedimento, apporta ai detti orari, temporanee modifiche.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 35 - Divieti di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - c) a chiunque, quando il responsabile del servizio, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;
 - d) ai minori di anni 14 non accompagnati da persone adulte.

Art. 36 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, in particolare è vietato:
 - fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, bestemmiare;
 - introdurre armi, cani o altri animali;
 - toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - fotografare opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - chiedere l'elemosina od offerte;
 - accedere con mezzi automobilistici privati sprovvisti di speciale autorizzazione rilasciata dal gestore;
 - assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia vietato.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 37 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate. Nessuna autorizzazione è richiesta per le ricorrenze tradizionali.

Art. 38 - Funerali civili

1. Possono essere concessi, a titolo gratuito, spazi pubblici idonei per lo svolgimento di funerali civili, che consentano la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà dei defunti e dei suoi familiari.

Art. 39 - Epigrafi - Cippo

1. Lo smontaggio e la ricollocazione della lapide verranno effettuate a cura e spese delle famiglie.
2. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
3. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
4. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, siano seguite dalla traduzione in italiano.
5. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato entro (3) tre mesi dalla tumulazione o inumazione, in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate o vedove possono essere indicate con i due cognomi.
6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
8. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
9. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
10. Su ogni fossa nei campi per l'inumazione è consentita l'apposizione di un cippo quale simbolo del credo religioso, o di un'alzatina, sui quali sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte. Il cippo, o l'alzatina, dovranno rispettare l'altezza massima di cm. 100 o diversa altezza stabilita dal Responsabile del Servizio; l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della sepoltura e di spessore adeguato.

Articolo 40 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 41 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 62 in quanto applicabili.

CAPO VII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 42 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 43 - Autorizzazione all'inumazione e alla tumulazione

1. L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri o nati morti è rilasciata dal Responsabile del servizio o da altro funzionario incaricato, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 44 - Inumazioni e tumulazioni - Termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni che saranno concordati con il Responsabile del servizio ed eventualmente sentito il coordinatore sanitario dell'AST. In quest'ultimo caso il gestore del cimitero concorda, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 45 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune di Sant'Ippolito, che vi provvede con il proprio personale o mediante ditte esterne specializzate, con conseguente versamento da parte delle famiglie delle tariffe nella misura stabilita dal Comune di Sant'Ippolito, salvo quanto previsto per i servizi gratuiti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
2. Sono sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 46 - Cremazioni

1. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987, n. 440;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/02/2001, n. 26;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130;
 - dalle circolari del ministro della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
 - dalla legge regionale - Marche - n. 3 del 1° febbraio 2005;
 - dal regolamento regionale - Marche - n. 3 del 9 febbraio 2009.

Art. 47 - Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, e alla destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono individuate dalla legge dello Stato e dalla Legge Regionale.
3. La destinazione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale dello stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dell'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.
4. La cremazione di resti mortali è ammessa quando il decesso sia avvenuto sia prima che dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.285/90, purché nel rispetto della Legge n.130/2001.

Art. 48 - Divieto di cremazione

1. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livello superiore a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica così come previsto dalla vigente normativa.

Art. 49 - Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) collocate nel cimitero in apposito loculo/colombario, in sepoltura privata o nel cinerario comune;
 - b) accolte in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione costruite in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione. Le associazioni anzidette devono depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e in questi colombari possono essere collocate esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi;
 - c) disperse;
 - d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata avente le caratteristiche di cui al successivo art. 52 "Caratteristiche dell'urna" e recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale l'affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Le generalità del defunto e dell'affidatario sono annotate in apposito registro.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo, salvo che il fatto non costituisce reato, trova applicazione l'art. 12 della legge regionale n. 3/2005.

Art. 50 - Dispersione delle ceneri

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero o nel giardino delle rimembranze;
 - b) in natura; nel mare, nei laghi, nei fiumi o nell'aria è possibile esclusivamente nei tratti liberi da manufatti;
 - c) in aree private fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 3/2005.
3. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o iscrizione a società per la cremazione.
4. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
5. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;

- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
6. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita nei seguenti luoghi:
- a) in mare ad almeno mezzo miglio dalla costa;
 - b) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - d) nei laghi ad oltre 100 metri dalla riva e nei fiumi, purché liberi da manufatti o da natanti;
 - e) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante aspersione superficiale.
7. Nel caso di dispersione delle ceneri in zone demaniali dovrà essere interpellata l'autorità demaniale.
8. La dispersione è eseguita, entro trenta giorni dal ritiro dell'urna, dal coniuge, da altro familiare avente diritto o dall'esecutore testamentario.

Art. 51 - Affidamento dell'urna per la conservazione

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura.
2. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, o in mancanza dalla volontà dei parenti più prossimi, con modalità disciplinate dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 3/2005.
3. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
4. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
5. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".
6. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
7. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto, o in mancanza della volontà parenti più prossimi.
8. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
9. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

Art. 52 - Caratteristiche dell'urna

1. L'urna destinata a contenere le ceneri deve avere una dimensione massima di 50x50 cm, contenere le ceneri di una sola salma, e portare all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Deve essere in materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere sigillata con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e durata presa.

CAPO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 53 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 14 della Legge regionale n. 3/2005 nonché, quelle integrative di questo regolamento.
2. Gli esiti di fenomeni trasformativi o parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure igienico-sanitarie, sono riposti in contenitori idonei alla destinazione.
3. Per il trasporto al di fuori del cimitero i contenitori di cui al precedente comma 2 o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.

Art. 54 - Norme comuni

1. I feretri possono essere esumati o estumulati prima della scadenza del termine della concessione per:
 - a) ordine dell'autorità giudiziaria,
 - b) trasporto in altra sepoltura,
 - c) raccolta resti,
 - d) cremazione.
2. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore e di personale dell'AST qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, e sono regolate con provvedimento del Responsabile del Servizio o dal funzionario incaricato.

Art. 55 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio (10 anni) dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili, salvo diverse disposizioni anche da parte dell'AST, in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione ordinarie sono collocati, a margine dei campi comuni interessati e all'ingresso dei cimiteri, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione e a comunicare il proprio indirizzo e recapito. I predetti avvisi verranno pubblicati anche all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
4. I familiari o gli aventi titolo dovranno presentare domanda di esumazione ordinaria della salma presso l'Ufficio preposto del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti. Le esumazioni saranno programmate dal Responsabile del servizio e comunicate alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di cinque anni e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si potrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti. Le operazioni sono soggette a tariffa.
6. In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Le operazioni sono soggette a tariffa.
7. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccogliere le ossa per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle. Queste ultime operazioni sono assoggettate a tariffa.
8. In caso di disinteresse e/o irreperibilità dei familiari o degli aventi titolo, il Sindaco o il Responsabile del servizio potrà autorizzare le esumazioni ordinarie dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di uno specifico avviso. L'avviso deve contenere il periodo di effettuazione e l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti (reinumazione o

cremazione). Se i familiari o gli aventi titolo non attivano le procedure per dare alla persona defunta esumata una nuova destinazione, il Comune mantiene i resti ossei in deposito presso il cimitero per un periodo di almeno 15 giorni dalla data di esumazione. Se dopo tale periodo permane il disinteresse si procede nel caso di salma mineralizzata, con il conferimento nell'ossario comune, mentre nel caso di salma indecomposta si procede alla reinumazione nello stesso cimitero per un periodo non inferiore a cinque anni, in attesa della sua completa mineralizzazione, o in alternativa si provvede d'ufficio alla cremazione. In quest'ultimo caso le ceneri verranno conferite nel cinerario comune.

Sarà possibile convertire loculi inutilizzabili per salme a cinerario comune per la conservazione di intere urne cinerarie.

9. Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), numero 3).
10. Il disinteresse dei familiari e degli aventi titolo è da valere come assenso.
11. In caso di disinteresse dei familiari si applica quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
12. Per soggetto avente titolo s'intende colui che agisce in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto.

Art. 56 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.U.R. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.T., salvo diversa disposizione stabilita dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.T.

Art. 57 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili, salvo diverse disposizioni anche da parte dell'AST, in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
3. Almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione ordinarie sono collocati, all'ingresso dei cimiteri, ben visibili, appositi avvisi indicanti i settori interessati al turno di estumulazione ordinaria con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'estumulazione e a comunicare il proprio indirizzo e recapito. I predetti avvisi verranno pubblicati anche all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.
4. I familiari o gli aventi titolo dovranno presentare domanda di estumulazione ordinaria della salma, dei resti o dell'urna cineraria presso l'Ufficio preposto del Comune, con pagamento delle tariffe vigenti. Le estumulazioni saranno programmate dal Responsabile del servizio e comunicate alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra. A coloro che abbiano diritto è consentito di assistere all'operazione di estumulazione.
5. Qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, si procede, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Le operazioni sono soggette a tariffa.
6. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano

domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi o per cremarle o nel cinerario. Queste ultime operazioni sono assoggettate a tariffa.

7. In caso di disinteresse e/o irreperibilità dei familiari o degli aventi titolo, il Sindaco o il Responsabile del servizio potrà autorizzare le estumulazioni ordinarie dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di uno specifico avviso. L'avviso deve contenere il periodo di effettuazione e l'indicazione del trattamento prestabilito dei resti mortali inconsunti. Se i familiari o gli aventi titolo non attivano le procedure per dare alla persona defunta estumulata una nuova destinazione, il Comune mantiene i resti ossei in deposito presso il cimitero per un periodo di almeno 15 giorni dalla data di estumulazione. Se dopo tale periodo permane il disinteresse si procede con il conferimento nell'ossario comune. Nel caso invece di salma indecomposta si procede alla sua inumazione nello stesso o altro cimitero del Comune per un periodo non inferiore a cinque anni, in attesa della sua completa mineralizzazione e, al fine di garantire un regolare ciclo di rotazione e riutilizzo delle fosse, si potrà introdurre nella fossa sostanze che facilitino la decomposizione delle salme come previsto dalle normative vigenti. Nel caso di salma non mineralizzata per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e ove ciò non sia in contrasto con la volontà del defunto, il Comune in alternativa ha la facoltà di disporre la cremazione.
In quest'ultimo caso e nell'ipotesi di estumulazione ordinaria di urna cineraria per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari alla sua collocazione, le ceneri verranno conferite nel cinerario comune.
8. Sarà possibile convertire loculi inutilizzabili per salme a cinerario comune per la conservazione di intere urne cinerarie.
9. Il disinteresse dei familiari e degli aventi titolo è da valere come assenso.
10. In caso di disinteresse dei familiari si applica quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
11. Per soggetto avente titolo s'intende colui che agisce in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto.

Art. 58 - Estumulazioni straordinarie

1. A richiesta degli aventi titolo (secondo il seguente ordine: il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi), possono essere eseguite estumulazioni straordinarie per la raccolta dei resti mortali a 20 anni dalla tumulazione per l'accertamento dell'avvenuto processo di scheletrizzazione del cadavere. Le operazioni sono soggette a tariffa.
2. In caso di estumulazione per l'accertamento della completa scheletrizzazione del cadavere, il resto mortale inconsunto può:
 - essere inumato in fossa in campo per indecomposti presso i cimiteri Comunali dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze biodegradanti;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile;
 - essere inserito in apposita cassa di zinco sigillata ermeticamente e reinserito nello stesso loculo o in un altro immediatamente disponibile.In tutti i casi sull'esterno del contenitore deve essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato o esumato.
3. Il Sindaco, il Responsabile del servizio o il funzionario incaricato del Comune di Sant'Ippolito può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, venga constatato la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie con successiva raccolta resti, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 59 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 60 - Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti, i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 61 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso al servizio di custodia o al Responsabile del Servizio.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 (due) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 62 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 63 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune di Sant'Ippolito, che vi provvede con il proprio personale o mediante ditte specializzate, previo versamento, salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, da parte delle famiglie delle tariffe nella misura stabilita dal Comune di Sant'Ippolito.

CAPO IX CONCESSIONI

Articolo 64 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 6, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. La forma dell'atto di concessione è quella della scrittura privata registrabile in caso d'uso. In relazione allo studio di soluzioni più omogenee e rispondenti agli orientamenti di semplificazione dell'azione amministrativa, possono essere ammesse forme di contratto alternative.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma utilizzabili o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri dell'eventuale destinazione dei posti salma;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 65 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 50 (cinquanta) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.
5. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
6. Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, conservano la loro peculiarità anche nel caso in cui si proceda al riuso del loculo per un fine diverso da quello prestabilito nella concessione originaria.

Articolo 66 - Modalità di concessione

1. Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, tomba privata) i soggetti legittimati a disporre della salma o dei resti mortali degli aventi diritto alla sepoltura ai sensi dell'articolo 31 "Ricevimento dei cadaveri", fatte salve le eccezioni di seguito indicate.
2. Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi per immediate esigenze di tumulazione. Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza della salma da tumularvi per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne, salvo il caso della acquisizione di concessione di loculo contiguo per il coniuge superstite che abbia compiuto 75 anni di età e nel caso di adeguata disponibilità dei loculi da dare in concessione. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi solo per la tumulazione di salme e non di resti mortali.
4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Al momento della costruzione di un nuovo lotto in un cimitero, la Giunta Comunale può decidere di ammettere "una tantum" la concessione "in vita" di loculi nella misura massima del 30% del totale costruito, i criteri di concessione verranno stabiliti dalla Giunta Comunale. In tal caso è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, una caparra o un deposito cauzionale infruttifero fino al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.) è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 67 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dal precedente articolo, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, etc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 1 del R.R. n. 3/2009 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, in qualunque grado, dagli affini e dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000.
3. Per il coniuge o persona a questi assimilata ai sensi dell'articolo 1, comma 20, legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
5. Quando non vi sia l'istituto considerato dall'articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76, i casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
11. Per il diritto d'uso delle sepolture private da parte di associazioni o enti, si applica l'art. 11, comma 2 del R.R. n. 3/2009.

Articolo 68 - Manutenzione

1. È fatto obbligo ai concessionari a loro spese, di provvedere alla manutenzione dei manufatti e delle strutture avute in concessione, nonché della pulizia dell'area antistante, della superficie della lapide e della integrità della lapide medesima.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni qualora espressamente richiesto dal Comune, straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna per motivi di decoro, sicurezza od igiene.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
5. Il Comune potrà applicare un canone manutentivo ai loculi ossari, cinerari e cippi alla memoria e alle tombe private, il cui importo sarà quello previsto nel tariffario cimiteriale al momento del rilascio della concessione o del subentro. In questo caso l'onere della manutenzione passa dal concessionario al Comune. Tale disposizione dovrà essere prevista nell'atto originario di concessione.

Articolo 69 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Comune ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, il termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Articolo 70 - Subentro

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 67 "Uso delle sepolture private" sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 67 "Uso delle sepolture private", che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 71 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale - Retrocessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione del concessionario o degli aventi titolo alla concessione. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone la corresponsione della somma indicata nel presente articolo.
3. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del Comune nell'elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenerli in concessione.
4. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - al 40% nel caso di concessione in essere e stipulata da meno di 10 anni;
 - al 30% nel caso di concessione in essere e stipulata da oltre 10 anni e meno di 25 anni;
 - al 20% nel caso di concessione in essere e stipulata da oltre 25 anni.
5. Il calcolo del rimborso di cui sopra va effettuato sul prezzo di concessione dei loculi risultanti dall'ultima deliberazione di Giunta.
6. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 20% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia o in mancanza del prezzo di concessione dei loculi risultanti dall'ultima deliberazione di Giunta.
7. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 72 - Rinuncia a concessione di aree e manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma determinata dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di altri manufatti, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 73 - Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune:
 - a) quando lo ritenga opportuno per esigenze di pubblico interesse;
 - b) per le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente al suo ampliamento.
2. I concessionari hanno diritto all'estumulazione del cadavere, trasporto dei resti mortali in nuova sepoltura all'interno del Comune se presente o dei resti ossei nell'ossario comunale. Nel caso di traslazione in una nuova sepoltura del Comune, saranno a carico del Comune anche le spese per il trasferimento o smaltimento della lapide presente sulla concessione revocata, eventuali costi di adattamento della lapide alla nuova sepoltura sono a carico dei famigliari.

3. Ai concessionari è corrisposto un rimborso di una somma pari a quello previsto per la rinuncia di cui all'art. 71 "Rinuncia a concessione di sepoltura individuale. Retrocessione":
 - al 40% nel caso di concessione in essere e stipulata da meno di 10 anni;
 - al 30% nel caso di concessione in essere e stipulata da oltre 10 anni e meno di 25 anni;
 - al 20% nel caso di concessione in essere e stipulata da oltre 25 anni.
 - nel caso di concessioni perpetue verrà corrisposto un rimborso pari al 20% del valore corrente della concessione per loculo singolo al momento della revoca.

Il calcolo del rimborso di cui sopra va effettuato sul prezzo di concessione dei loculi risultanti dall'ultima deliberazione di Giunta.
4. In presenza di cadavere non estumulabile (la permanenza nella sepoltura è inferiore al periodo minimo di tumulazione previsto dalla legge) gli aventi titolo avranno diritto ad ottenere, se presente, a titolo gratuito, un posto in un cimitero comunale, per la durata residua spettante al raggiungimento del periodo utile per l'estumulazione.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
6. Nel caso in cui vi fosse disinteresse da parte del concessionario, il cadavere o i resti verranno collocati secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente Regolamento.

Articolo 74 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 66;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 69, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 68;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
 - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;
 - b) pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 2 mesi dalla loro notifica.
3. La pronuncia della decadenza della concessione di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o in mancanza, agli aventi titolo.
4. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.
6. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che l'ha determinata, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
7. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.
8. Pronunciata la decadenza della concessione dopo aver verificato che la permanenza nella sepoltura sia uguale o superiore al periodo minimo di inumazione/tumulazione previsto dalla legge, il Comune dispone, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune.
9. In seguito alla pronuncia di decadenza e alla avvenuta traslazione di salme resti e ceneri, il manufatto torna in disponibilità al Comune e potrà essere utilizzato per una nuova concessione.

Articolo 75 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi in base a quanto previsto dall'art. 57 "Estumulazioni ordinarie", rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO X LAMPADE VOTIVE

Art. 76 - Campo di applicazione

1. Il servizio è assicurato, laddove tecnicamente possibile, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:
 - a) dei campi di inumazione e delle tombe di famiglia limitatamente alle zone già servite da linea principale;
 - b) dei singoli loculi cimiteriali.
2. Tutti gli interventi di costruzione di nuovi loculi, ampliamento del cimitero e di manutenzione comprendono, ove tecnicamente possibile, gli impianti di illuminazione.

Art. 77 - Modalità di fornitura del servizio

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione, laddove è tecnicamente possibile.
2. La durata minima dell'abbonamento è fissata in anni 1 (uno), il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi su apposito modulo entro il 31 dicembre. La disdetta deve essere presentata con lettera raccomandata diretta al Comune, o tramite PEC/e-mail o consegnata direttamente allo sportello dell'Ufficio preposto, e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.
3. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.
2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.

Art. 78 - Tariffe

1. Il servizio è assicurato con l'applicazione delle tariffe annuali approvate dalla Giunta Comunale e saranno eventualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Le tariffe sono così costituite:
 - a) Spese fisse di impianto una-tantum (da erogarsi alla richiesta di allaccio)
 - b) Canone di abbonamento annuale, per ogni punto luce, comprendente:
 - la manutenzione dell'impianto elettrico;
 - il ricambio delle lampade;
 - l'erogazione dell'energia elettrica.
3. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione di giunta e l'utente, se non accetta tali modifiche, deve disdire il contratto ed il Comune entro ventiquattro ore cessa la fornitura.

Art. 79 - Modalità di pagamento del canone

1. Il canone annuale è versato al Comune in un'unica soluzione, entro la data di scadenza stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale o dal Responsabile del servizio.
2. Gli appositi avvisi di pagamento sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto o di presentazione della richiesta, o recapitati tramite altre forme di notifica previste per legge. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
3. Il mancato pagamento della tariffa per due annualità anche non consecutive comporta l'immediato distacco dell'utenza e conseguentemente dell'energia elettrica. In tal caso il servizio di illuminazione votiva si intende revocato definitivamente senza alcuna particolare formalità e l'Amministrazione non è tenuta ad alcun indennizzo/risarcimento.
4. Qualora, in seguito all'omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 80 - Decorrenza dell'utenza

1. Per il primo anno di utenza il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi.

Art. 81 - Richiesta di utenza

1. La richiesta di utenza può essere presentata al Comune in qualsiasi momento e l'allaccio è effettuato nel più breve tempo possibile.
2. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive anche di cimiteri diversi.
3. Per le nuove utenze che verranno attivate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la singola lampada votiva sarà riferita a un solo loculo, non sarà pertanto ammessa l'attivazione di una singola lampada votiva riferita a più loculi.

Art. 82 - Variazioni dell'utenza

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b) l'intestatario dell'utenza a seguito di subentro/voltura.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate con la presentazione di apposita istanza, nella quale devono essere indicati chiaramente gli estremi della variazione richiesta, i dati anagrafici e indirizzo del richiedente.
3. I bollettini ritornati al mittente (irreperibilità, decesso o trasferimento dell'intestatario) per i quali non sia possibile provvedere ad ulteriore invio, anche per mancanza di variazione dei dati dell'utenza o comunque di dati precisi indicati da parte dell'interessato o chi per esso, causeranno di conseguenza l'interruzione del servizio senza ulteriori comunicazioni e la riscossione del debito potrà essere eseguita dal Comune nei confronti dei discendenti diretti, eredi o aventi diritto, a norma dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 83 - Trasferimento di salma

1. Nel caso in cui una salma, nel cui loculo o ossario o tomba, sia attiva una luce votiva, venga traslata all'interno del cimitero e per la quale si intenda conservare l'utenza è necessario disdire l'utenza in essere e richiedere un nuovo allaccio nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
2. Nel caso in cui la posizione venga liberata per rinuncia alla concessione del manufatto il servizio verrà automaticamente interrotto.

Art. 84 - Sospensione temporanea del servizio

1. Il Comune o chi per esso si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
2. Il Comune disporrà di adeguata sorveglianza affinché le lampade non rimangano spente, ma in ogni caso, nessuna responsabilità può derivare al Comune o a chi per esso per il fatto che le lampade votive rimangono spente per guasti o per qualsiasi altra ragione.

Art. 85 - Divieti

1. È severamente proibito sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal Comune ovvero di modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, di servirsi di speciali installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.
2. I contravventori saranno perseguiti a norma della legge penale.

CAPO XI NORME FINALI

Articolo 86 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su eventuale conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, etc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 87 - Abrogazione di precedenti disposizioni - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le eventuali precedenti disposizioni di riferimento.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Articolo 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 89 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 90 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 91 - Vigilanza - Sanzioni

1. Per le violazioni alla legge regionale n. 3/2005 e al relativo regolamento regionale n. 3/2009, salvo che il fatto non costituisca reato, trova applicazione l'art. 12 della citata legge regionale n. 3/2005.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 92 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 Preleggi, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente.